Tribunale civile di Roma quantii ca l'esborso per la presidenza del consiglio

Medici, 32 mln di rimborsi

Mancata erogazione di borse di studio fino al '91

DI SIMONA D'ALESSIO

Rimborso record ai medici specialisti del periodo 1983-1991 per la mancata erogazione delle borse di studio: oltre 32 milioni di euro. A stabilirlo il tribunale civile di Roma (con la sentenza n. 8427/2012 del 26 aprile), che ha condannato la presidenza del consiglio dei ministri a restituire a 700 professionisti la remunerazione loro spettante per tutta la durata del corso frequentato dopo la laurea; è stato così riconosciuto il risarcimento, visto che il giudice di primo grado, adeguandosi alla più recente giurisprudenza della Cassazione, ha dichiarato che il diritto non si era prescritto. Un successo, dunque, si è rivelata la class action promossa da Consulcesi, l'associazione che rappresenta oltre 30 mila camici bianchi provenienti da tutta Italia, e che da anni sostiene le rivendicazioni di studenti e professionisti dell'area medico-sanitaria. Alla base della sentenza, che ha dato ragione ai medici che avevano frequentato le scuole di specialità della facoltà di Medicina e Chirurgia a partire dal 29 anni fa, e fino al 1991, e ai quali non era mai stato corrisposto il pagamento delle borse di studio, c'è «il mancato adeguamento dello stato italiano alle due direttive Cee, la n. 363 del 1975 e la n. 76 del 1982, che prevedevano un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione dei medici. L'Italia», fa sapere l'organizzazione, «ha recepito le norme in ritardo, applicandole solo per coloro che frequentavano le scuole di specialità dal 1992 in poi, senza alcun rimborso per gli specializzandi degli anni precedenti». Una «buona notizia per i nostri associati ma anche per tutti quei medici che non hanno ancora ottenuto giustizia», commenta il presidente di Consulcesi Massimo Tortorella, che mette in luce come la sentenza abbia «un doppio valore: il rimborso arriva già in primo grado, quindi in tempi brevissimi, e nel tribunale di Roma che, storicamente, è sempre stato il più duro ad accogliere le nostre giuste richieste, indicando come oramai la strada sia in discesa». A conforto di questa tesi, le recenti vittorie dell'associazione, fra cui la condanna a inizio marzo, questa volta dal tribunale di Trieste, per le borse di studio non erogate ai medici ex specializzandi sempre nell'arco di tempo 1982-1991: i giudici hanno disposto che la presidenza del consiglio dei ministri e i ministeri competenti dovranno restituire un totale di quasi 1 milione di euro.

© Riproduzione riservata

Reversibilità e co.co.co., domande online

Traslocano online le domande per la pensione di reversibilità e per le prestazioni assistenziali ai co.co.pro. Dal 1° maggio, infatti si incrementa, scadendo lunedì 30 aprile il periodo transitorio previsto dall'Inps, il numero delle prestazioni la cui richiesta dovrà avvenire per via telematica. Si tratta, come ricorda una nota dell'Istituto di previdenza, delle domande di pensione ai superstiti; delle domande di pensione di invalidità specifica a carico del soppresso fondo Ferrotranvieri; delle domande di inidoneità al servizio ferroviario in genere a carico del fondo Ferrovie dello Stato; delle domande di congedo per maternità/paternità e congedo parentale, nonché di malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata; e infine delle domande di trattamento per il rimpatrio per i lavoratori provenienti da paesi extracomunitari. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: Web, servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino munito di Pin dispositivo attraverso il sito internet, nella sezione Servizi On Line; Contact Center Integrato, attraverso il numero verde 803164; patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Agli imputati in Europa diritto all'informazione

Il diritto a un processo equo è diventato legge in Europa. I ministri della Giustizia Ue hanno adottato la norma proposta dalla Commissione per garantire agli imputati il diritto all'informazione durante il procedimento penale. Il provvedimento (come anticipato da ItaliaOggi il 24 novembre 2011) garantirà che i paesi dell'Unione europea forniscano a chiunque venga arrestato – o sia oggetto di un mandato d'arresto europeo – una comunicazione che elenca i propri diritti fondamentali nel quadro del procedimento penale (si veda tabella). Una volta entrata in vigore (due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ue attesa nelle prossime settimane), la nuova legge si applicherà a 8 milioni di procedimenti penali ogni anno in tutti e 27 gli Stati membri dell'Unione. A tutt'oggi questo diritto è riconosciuto solo in un terzo degli Stati membri. La nuova direttiva garantirà che polizia e magistrati delle procure forniscano agli indagati informazioni sui loro diritti. In caso di arresto, le autorità forniranno queste informazioni per iscritto, in una comunicazione dei diritti redatta in un linguaggio semplice e di uso corrente. Anche se la formulazione esatta della comunicazione è a discrezione degli Stati membri, la Commissione ha proposto un modello nelle 22 lingue dell'Unione che consentirà di garantire la coerenza a beneficio di chi attraversa le frontiere e di ridurre le spese di traduzione.

I DIRITTI

- diritto di non pronunciarsi
- diritto a un avvocato
- diritto di essere informato dell'accusa;
- diritto alla traduzione e all'interpretazione in qualunque lingua, se non si comprende la lingua del procedimento
- diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un'autorità giudiziaria
- diritto di informare un terzo dell'avvenuto arresto o della detenzione

Tancredi Sequi

© Riproduzione riservata

Centri arbitrali, un'intesa per le liti nel Mediterraneo

ISTITUTO PER LA PROMOZIONE DELL'ARBITRATO E DELLA CONCILIAZIONE NEL MEDITERRANEO

Ispramed, Istituto per la promozione dell'arbitrato e della conciliazione nel Mediterraneo, sottoscriverà un accordo di collaborazione con sei centri arbitrali dell'Area per fornire alle imprese del Mediterraneo una rete di centri arbitrali in grado di gestire il contenzioso commerciale, in maniera rapida, efficace e secondo una prassi omogenea. I soggetti in questione sono la Camera Arbitrale di Milano, il Centro del Cairo, il Centro di Arbitrato di Tunisi, la Corte Marocchina d'Arbitrato e i centri arbitrali delle Camere di commercio di Istanbul e Algeri. L'intesa sarà formalizzata nel corso di una Conferenza Internazionale che si svolgerà domani a Il Cairo. L'obiettivo è dunque ridurre i conflitti commerciali con i Paesi della Primavera Araba. Ed è l'arbitrato internazionale lo strumento di risoluzione alternativa (ADR) che sta suscitando l'interesse del mondo arabo, storicamente refrattario. La presenza del Segretario Generale della Lega Araba, Dr. Nabil Elaraby, e del ministro della Giustizia egiziano, Adel Abdel Hamid, conferma la valenza anche politica del tema e la convinzione da parte delle istituzioni che questo strumento possa effettivamente decongestionare l'accesa conflittualità commerciale generata dalla Primavera Araba. Solo in Libia si parla di 100 milioni di danni a carico delle aziende italiane e di contratti sospesi per un valore di circa 400-500 milioni di euro. L'iniziativa di domani ha per titolo «Indipendenza e imparzialità degli Arbitri: una prospettiva Mediterranea» ed è organizzata da Ispramed e dal Centro Regionale del Cairo per l'Arbitrato Commerciale Internazionale. L'Italia rimane, tra i competitor europei, il Paese con il valore più elevato di flussi commerciali con l'Area Med: circa 52,7 miliardi di euro. «Per garantire che questo mercato sia sempre più competitivo e affidabile», ha dichiarato il presidente di Ispramed (oltreché di Sace) Giovanni Castellaneta, «è necessario, oltre a un sistema di regole condivise, anche un sistema omogeneo di risoluzione alternativa delle controversie e Ispramed sta lavorando a questo».

Donatella C. Marino

© Riproduzione riservata

TAR LAZIO

Geologi, competenze univoche

DI GABRIELE VENTURA

I percorsi professionali di geologi, ingegneri e architetti non sono totalmente equiparabili. Così, per assegnare un incarico dirigenziale in un ambito specifico di una delle tre professioni non si può non tenere conto della differente preparazione e competenza. Lo ha stabilito il Tar del Lazio, con la sentenza n. 3757/2012 (depositata il 26 aprile scorso), annullando la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (presidenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 7618/Stc dell'8 settembre 2010), recante i «Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione e certificazione di prove su terre e rocce di cui all'art. 59 del dpr n. 380/2001». In particolare, il Tar ha accolto parzialmente il ricorso presentato, tra gli altri, dal Consiglio nazionale dei geologi, guidato da Gian Vito Graziano, contestando la circolare nella parte in cui prevedeva, per il direttore di tali laboratori, indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria e architettura. Questo perché, secondo i giudici, sia la legge n. 112/63 (Disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo), sia il dpr n. 328/2001, indicano tali prove come specifiche dell'attività del geologo. «Invece», prosegue la sentenza, «tali attività, non figurano rispetto alla disciplina degli architetti (art 16 dpr 328/01) e solo in parte per gli ingeneri (art 46 dpr 328/01 che fa riferimento alle opere geotecniche solo per l'ingegneria civile). Lo stesso Tribunale, comunica il Cng in una nota, con la sentenza n. 3761/2012 ha annullato anche la circolare del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante i Criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai laboratori per l'esecuzione e certificazione di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito di cui all'art. 59 del dpr n. 380/2001, «ritenendo che l'art. 59 del dpr 380/2001 e le norme tecniche per le costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, ma non alle indagini geognostiche, al prelievo di campioni e alle prove in sito».

IO ONLINE La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/documenti